ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-995 del 13/04/2016

Oggetto AUA - DITTA CENTRO NUOTO COPPARO SRL NEL

COMUNE DI COPPARO - ATTO

Proposta n. PDET-AMB-2016-1018 del 13/04/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA

Dirigente adottante PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici APRILE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 7395/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società "Cent ro Nuoto Copparo s.r.l." con sede legale ed impianto nel Comune di Copparo, via dello Sport n. 45 - Protocollo istanza del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 1973 del 18.02.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di centro sportivo natatorio.

LA RESPONSABILE

• Vista la domanda in data 18.02.2016, trasmessa dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di ARPAE di Ferrara il 22.02.2016 con il n. 1615, presentata dalla Società "Centro Nuoto Copparo s.r.l.", nella persona di Sergio Vancini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Copparo, via dello Sport n. 45, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che la sopraccitata istanza è stata perfezionata 21.02.2016;

· Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di esercizio di pratiche sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dell'attività specifica del nuoto, del calcetto,

del tennis e della ginnastica;

 Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società "Centro Nuoto Copparo s.r.l." per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura prot. n. 7763 del 08.10.2013, rilasciata dal Comune di Copparo;

 Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla



legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art . 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n°160, ovvero nella d eterminazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province , sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione,
 rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione,
 l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
- -Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- -L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- -L.R. n. 5/06;
- -L.R. 21/2012;
- -L. 447/95



- -la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- -Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- -la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- -la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005":
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
- -scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune di Copparo n. 7763 del 08.10.2013;
- Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della Società "Centro Nuoto Copparo s.r.l." di non superamento dei limiti di emissione rumore, allegata alla suddetta istanza;
- Preso atto della nota del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni datata 31.03.2016 (assunta al P.G. di ARPAE n. 3048 del 01.04.2016), contenente il Parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura conformemente al parere espresso dalla società C.A.D.F. S.p.A. con nota prot. n. 7473 del 17.03.2016. Inoltre nella nota del S.U.E.I., per quanto riguarda l'impatto acustico derivante dall'attività, si prende atto della dichiarazione del Legale Rappresentante della Società "Centro Nuoto Copparo s.r.I." di non superamento dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015
 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;



- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della
 L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione
 della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali,
 degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla
 Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n.
 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione
 Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
 Arpae di Ferrara;

ADOTTA

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società "Centro Nuoto Copparo s.r.I.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Copparo, via dello Sport n. 45, codice fiscale e P.IVA n. 01001010386 per l'esercizio dell'attività di centro sportivo natatorio.

1.Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore	Titolo Ambientale	Ente Competente
ambientale		
interessato		
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	Comune
	in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV	
	della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	
	(articoli 124 e 125)	



2.Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dall'impianto ubicato nel Comune di Copparo, via dello Sport n. 45 sono contrassegnati con le seguenti lettere:
 - "S" di acque meteoriche nella fognatura acque bianche di via Manin;
 - "S1" di acque reflue industriali (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);
 - "S2" di acque reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);
 - "S3" di acque reflue industriali (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);
 - "S4" di acque reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);
 - "S5" di acque reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);
 - "S6" di acque reflue industriali (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato),
 - "**S7"** *di acque reflue domestiche* (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato); indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" RF.
 - 2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" rete fognaria.
 - 3. Gli scarichi di acque reflue industriali (troppo pieno e lavaggio filtri) devono rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", con deroga del parametro cloro attivo il cui limite è elevato ad 1 mg/lt ed i controlli avverranno nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con i numeri "1", "2" e "3", indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" rete fognaria.
 - 4. Lo sfioro, contrassegnato con la lettera "S", è ammesso per lo scarico di sole acque piovane, pertanto a valle del degrassatore a servizio del chiosco lato ovest deve risultare installata una valvola di non ritorno.
 - 5. I pozzetti di campionamento ed ispezione, contrassegnati con i numeri "1" "2" "3" devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.



- 6. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati.
- 7. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
- 9. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società "Centro Nuoto Copparo s.r.l.", entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
- 10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

Si precisa inoltre che:

- Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
- L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:



■ scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune di Copparo n. 7763 del 08.10.2013.

Il Comune provvederà, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, a revocare i titoli abilitativi in materia ambientale di propria competenza n. 7763 del 08.10.2013.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.



Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Copparo ed alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente La Responsabile della Struttura Ing. Paola Magri Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.